



Deliberazione n. 290	Seduta del 20 FEB. 2018
Convenzione tra Alliance Medical Diagnostic S.r.l. di Lissone (MB) e ASST Monza per attività di consulenza nell'ambito della fisica sanitaria.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 43, c.3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti sanitari e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Richiamati, inoltre, gli artt. 61 e 62 del D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii. che prevedono per il datore di lavoro la necessità di assicurare direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi la tutela dei propri lavoratori dai rischi ionizzanti;



Viste la nota del 29.11.2017 (prot. n. 45712 del 29.11.2017) e la e-mail del 14/02/2018, agli atti del Responsabile del procedimento, con cui Alliance Medical Diagnostic S.r.l. di Lissone (MB), ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'esecuzione dell'attività di consulenza resa nell'ambito della fisica sanitaria per le proprie strutture operative: Centro Radiologico Lissonese, via Mameli 42/A, Lissone (MB); San Paolo Radiologia, via San Rocco 78, Bregnano (CO) e Centro Studi Radiologici, via Locatelli 17, Cesano Maderno (MB);

Verificato che le strutture sopracitate di Alliance Medical Diagnostic S.r.l. di Lissone sono strutture sanitarie private accreditate e a contratto, così come risulta dagli elenchi delle strutture sanitarie accreditate e a contratto pubblicati sul sito della Regione Lombardia, dell'ATS Brianza e dell'ATS Insubria;

Atteso che l'attività in oggetto:

- non è volta alla diagnosi e cura del paziente, bensì è effettuata dal personale dirigente fisico direttamente sulle apparecchiature e su dispositivi tecnici al fine di garantire la sicurezza degli stessi;
- verrà svolta in conformità alle procedure e istruzioni operative del sistema di gestione per la qualità della S.C. Fisica Sanitaria, secondo la norma ISO 9001;

Rilevato che presso l'ASST Monza è attiva la S.C. Fisica Sanitaria con presenza di "esperti qualificati" aventi le competenze stabilite dal D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii.;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

1. dal Direttore della S.C. Fisica Sanitaria dell'ASST Monza, con e-mail del 14.12.2017, verificato che l'attività in questione non configura conflitto di interesse con l'attività della ASST, con disponibilità allo svolgimento della stessa:

- fuori orario di servizio, da parte del personale dirigente in servizio presso la S.C. Fisica Sanitaria compatibilmente con l'attività istituzionale e senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e con la funzionalità della stessa Struttura, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- in orario di servizio, per l'attività dei controlli di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 187/2000, che sarà svolta dal personale dirigente in servizio presso la S.C. Fisica Sanitaria senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della stessa Struttura;

2. dalla Direzione Medica Monza con e-mail del 22.12.2017;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento,

Precisato che il personale Dirigente interessato, che svolge l'attività fuori orario di servizio, è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n.741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'attività sarà espletata dal personale Dirigente Fisico in servizio presso la S.C. Fisica Sanitaria come di seguito riportato:

- fuori orario di servizio, per l'attività svolta, mediante sopralluoghi, presso le strutture esterne;



- in timbratura con la resa di orario aggiuntivo, per le incombenze da espletare presso la sede della S.C. Fisica Sanitaria;
- in orario di servizio, per l'attività dei controlli di qualità, ai sensi del D.Lgs. n. 187/2000, che sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della stessa Struttura;

Specificato che:

- i compensi derivanti dall'attività di consulenza saranno attribuiti al personale dirigente interessato sulla base dell'effettivo coinvolgimento, alla tariffa oraria di €. 60,00;
- l'attribuzione dei compensi per l'attività in timbratura con la resa di orario aggiuntivo comporterà la relativa decurtazione delle ore eccedenti da parte della S.C. Gestione Risorse Umane;
- i compensi per l'attività dei controlli di qualità saranno interamente introitati dall'ASST Monza;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà la quota del 15% dai proventi relativi all'attività in questione, ad esclusione dei proventi derivanti dall'attività dei controlli di qualità ai quali sarà applicata la quota del 30%, comprensiva del recupero costi per utilizzo apparecchiature dell'ASST Monza, oltre alla quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Definito che la responsabilità, il coordinamento e la gestione dell'attuazione della convenzione in questione in tutti i suoi aspetti è in capo al Direttore della S.C. Fisica Sanitaria;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con Alliance Medical Diagnostic S.r.l. per l'attività di consulenza che sarà espletata dalla S.C. Fisica Sanitaria dell'ASST Monza a favore delle strutture operative "Centro Radiologico Lissonese" di Lissone (MB), "San Paolo Radiologia" di Bregnano (CO) e "Centro Studi Radiologici" di Cesano Maderno (MB), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2020, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- a) del ricavo complessivo annuo di previsione pari a € 31.000,00 + IVA, all'atto dell'emissione delle relative fatture, ai seguenti conti:
 - n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento" per i proventi derivanti dall'attività che sarà espletata dal personale interessato fuori orario di servizio, per l'importo annuo stimato di € 14.000,00;
 - n. 75.45.07.06 "Consulenze esterne v/so Enti diversi di natura commerciale" per i proventi derivanti dall'attività che sarà svolta in orario di servizio, quale attività istituzionale, per l'importo annuo stimato di € 17.000,00;
- b) del costo annuo stimato di € 11.305,00 relativo alla remunerazione dell'attività che sarà espletata dal personale dipendente interessato fuori orario di servizio, oltre a € 595,00 per il



fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 “Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento”, con riferimento all’esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell’attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con Alliance Medical Diagnostic S.r.l. per l’attività di consulenza che sarà espletata dalla S.C. Fisica Sanitaria dell’ASST Monza a favore delle strutture operative “Centro Radiologico Lissone” di Lissone (MB), “San Paolo Radiologia” di Bregnano (CO) e “Centro Studi Radiologici” di Cesano Maderno (MB), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2020, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale, interessato a svolgere, fuori orario di servizio e in orario di servizio, l’attività in oggetto senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d’istituto e con la funzionalità della struttura, nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività e dell’impegno orario dedicato all’attività istituzionale rispetto all’attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di definire in capo al Direttore della S.C. Fisica Sanitaria la competente responsabilità, il coordinamento e la gestione dell’attuazione della convenzione in questione in tutti i suoi aspetti;
4. di stabilire che l’ASST Monza:
 - a. trattierrà la quota del 15% dai proventi derivanti dall’attività svolta fuori orario di servizio, ad esclusione dei proventi derivanti dall’attività dei controlli di qualità ai quali sarà applicata la quota del 30%, comprensiva del recupero costi per utilizzo apparecchiature dell’ASST Monza, oltre alla quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
 - b. introiterà interamente i proventi derivanti dall’attività svolta in orario di servizio;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;



6. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria della corretta registrazione:
- a) del ricavo complessivo annuo di previsione pari a € 31.00,00 + IVA, all'atto dell'emissione delle relative fatture, ai seguenti conti:
 - n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento" per i proventi derivanti dall'attività che sarà espletata dal personale interessato fuori orario di servizio, per l'importo annuo stimato di € 14.000,00;
 - n. 75.45.07.06 "Consulenze esterne v/so Enti diversi di natura commerciale" per i proventi derivanti dall'attività che sarà svolta in orario di servizio, quale attività istituzionale, per l'importo annuo stimato di € 17.000,00.
 - b) del costo annuo stimato di € 11.305,00 relativo alla remunerazione dell'attività che sarà espletata dal personale dipendente interessato fuori orario di servizio, oltre a € 595,00 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
8. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 290 del

20 FEB. 2018

Oggetto:

Convenzione tra Alliance Medical Diagnostic S.r.l. di Lissone (MB) e ASST Monza per attività di consulenza nell'ambito della fisica sanitaria.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.
DI LISSONE (MB) E ASST MONZA PER ATTIVITA' DI
CONSULENZA RESA NELL'AMBITO DELLA FISICA SANITARIA**

TRA

Alliance Medical Diagnostic S.r.l., con sede legale in Lissone (MB), via Mameli, n. 42/A (C.F./P.IVA 02846000616), di seguito denominata Alliance Medical, in atto rappresentata dalla Dott.ssa Beatrice Arlenghi, nata a Bollate (MI) il 08/04/1964, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliata per la carica ove sopra,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco,

PREMESSO CHE

- l'art. 43, comma 3, Legge 27/12/1997, n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti sanitari e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

Q

- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- gli artt. 61 e 62 del D.Lgs 230/95 prevedono per il datore di lavoro la necessità di assicurare direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi la tutela dei propri lavoratori dai rischi ionizzanti;
- con nota del 29.11.2017 (prot. n. 45712 del 29.11.2017) ed e-mail del 14/02/2018, Alliance Medical Diagnostic S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza ad effettuare attività di consulenza resa nell'ambito della Fisica Sanitaria per le proprie strutture operative: Centro Radiologico Lissone, via Mameli n. 42/A, Lissone (MB); San Paolo Radiologia, via San Rocco n. 78, Bregnano (CO) e Centro Studi Radiologici, via Locatelli n.17, Cesano Maderno (MB);
- le sopraccitate strutture operative di Alliance Medical sono strutture sanitarie private accreditate e a contratto, così come risulta dagli elenchi delle strutture sanitarie accreditate e a contratto pubblicati sul sito della Regione Lombardia, dell'ATS Brianza e dell'ATS Insubria;
- l'attività in oggetto non è volta alla diagnosi e cura del paziente, bensì è effettuata dal personale Dirigente Fisico dell'ASST Monza direttamente



su apparecchiature e dispositivi tecnici al fine di garantire la sicurezza degli stessi, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii., con conseguente assenza di concreto o potenziale conflitto di interesse con l'ASST Monza;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Fisico in servizio presso la S.C. Fisica Sanitaria all'espletamento delle attività sotto indicate, a favore di Alliance Medical:

- a) attività di Esperto Responsabile della sicurezza nell'esercizio di una apparecchiatura a risonanza magnetica nel Centro di Bregnano, di una apparecchiatura a risonanza magnetica nel Centro di Lissone e di due apparecchiature a risonanza magnetica nel Centro di Cesano Maderno, ai sensi del D.M. 2.8.91;
- b) attività di consulenza quale Esperto Qualificato, nell'ambito di applicazione degli artt. 61, 77, 79, 80 del D.Lgs n. 230/95 e ss.mm.ii. per i rischi connessi all'impiego delle radiazioni ionizzanti;
- c) attività di controlli di qualità delle apparecchiature, da parte di esperto in fisica medica, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 187/00.

Art. 3 - L'attività di consulenza in argomento sarà espletata, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, dal personale

Q

interessato a favore delle seguenti strutture operative gestite da Alliance Medical:

- Centro Radiologico Lissonese, di Lissone (MB), via Mameli 42/A;
- San Paolo Radiologia di Bregnano (CO), via San Rocco 78;
- Centro Studi Radiologici, di Cesano Maderno (MB), via Locatelli 17.

Tale attività comporterà di norma:

- un sopralluogo mensile per verificare lo stato dei dispositivi tecnici di sicurezza posti in atto, nonché per garantire i controlli periodici per la determinazione dei parametri relativi alla qualità dell'immagine (uniformità, rumore, distorsione geometrica, ecc.), per quanto attiene l'attività quale esperto responsabile della sicurezza degli impianti di RM, di cui all'art. 2, lett. a);
- un accesso trimestrale e comunque tale da garantire tutti gli obblighi di legge in materia di radioprotezione, per ciò che concerne l'attività di esperto qualificato per le apparecchiature, di cui all'art. 2, lett. b);
- un intervento almeno annuale sulle apparecchiature radiologiche, per ciò che riguarda l'esecuzione dei controlli di qualità, di cui all'art. 2, lett. c); tale attività comporta l'impiego di strumenti di misura in dotazione alla S.C. Fisica Sanitaria e sarà effettuata dal personale della stessa Struttura.

Art. 4 – Alliance Medical riconosce all'ASST Monza i seguenti compensi annui onnicomprensivi per le attività ivi riportate:

per il Centro Radiologico Lissonese di Lissone (MB). € 9.800,00. di cui:

- € 3.200,00 + IVA per l'attività di esperto responsabile della sicurezza dell'impianto di risonanza magnetica, di cui all'art. 2, lett. a);

Q

- € 2.600,00 + IVA per l'attività di esperto qualificato per la radioprotezione e per l'attività di esperto in fisica medica, di cui all'art. 2, lett. b);
- € 4.000,00 + IVA per l'attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiogene e la verifica dei livelli diagnostici di riferimento, di cui all'art. 2, lett. c);

per San Paolo Radiologia di Bregnano (CO), € 11.400,00, di cui:

- € 3.700,00 + IVA per l'attività di esperto responsabile della sicurezza dell'impianto di risonanza magnetica, di cui all'art. 2, lett. a);
- € 3.100,00 + IVA per l'attività di esperto qualificato per la radioprotezione e per l'attività di esperto in fisica medica, di cui all'art. 2, lett. b);
- € 4.600,00 + IVA per l'attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiogene e la verifica dei livelli diagnostici di riferimento, di cui all'art. 2, lett. c);

per Centro Studi Radiologici di Cesano Maderno (MB), € 9.800,00, di cui:

- € 4.500,00 + IVA per l'attività di esperto responsabile della sicurezza degli impianti di risonanza magnetica, di cui all'art. 2, lett. a);
- € 2.400,00 + IVA per l'attività di esperto qualificato per la radioprotezione e per l'attività di esperto in fisica medica, di cui all'art. 2, lett. b);
- € 2.900,00 + IVA per l'attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiogene e la verifica dei livelli diagnostici di riferimento, di cui all'art. 2, lett. c);

Art. 5. L'attività verrà svolta in conformità alle procedure e istruzioni operative del sistema di gestione per la qualità della S.C. Fisica Sanitaria, secondo la norma ISO 9001.

Q

Art. 6 - Ai fini dell'emissione della fattura, il Direttore della S.C. Fisica Sanitaria provvederà ad inviare ai competenti uffici aziendali una distinta, vistata Alliance Medical, con l'indicazione dell'attività effettuata, delle date, dei relativi orari e del personale coinvolto.

Art. 7 - Alliance Medical corrisponderà direttamente all'ASST Monza i corrispettivi previsti dalla presente convenzione entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, che sarà emessa con cadenza semestrale. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della stessa ASST Monza.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 - L'ASST Monza declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai propri dipendenti in occasione dello svolgimento delle consulenze oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2020**. Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le Parti si intendono regolati alle medesime condizioni del presente atto.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata (PEC). Alla scadenza la

convenzione potrà essere rinnovata previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 11 - Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Alliance Medical dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del citato Codice da parte di Alliance Medical, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 - Le Parti si riservano di regolare, mediante scambio di corrispondenza, eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia. Le eventuali richieste di nuove attività dovranno essere espressamente concordate e sottoscritte dalle Parti.

Art. 14 - La presente convenzione:

Q

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 15 - Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico di Alliance Medical.

Art. 16 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per Alliance Medical Diagnostic S.r.l.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott.ssa Beatrice Arlenghi

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco